

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

842° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|---|------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. | 5 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » | 16 |
| 10 ^a - Industria | » | 25 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 32 |

Commissione di inchiesta

| | | |
|---|------|----|
| Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni | Pag. | 34 |
|---|------|----|

Giunte

| | | |
|--|------|---|
| Elezioni e immunità parlamentari | Pag. | 3 |
|--|------|---|

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|--|------|----|
| 2 ^a - Giustizia - Pareri | Pag. | 39 |
| 4 ^a - Difesa - Pareri | » | 40 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | » | 41 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri | » | 50 |
| 7 ^a - Istruzione - Pareri | » | 51 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri | » | 52 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ... | » | 53 |
| 11 ^a - Lavoro - Pareri | » | 54 |
| 12 ^a - Igiene e sanità - Pareri | » | 55 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri | » | 56 |
| Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri | » | 57 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

112ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A 1, C 21ª)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta decide all'unanimità di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminando in primo luogo la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bossi.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
(R 135, C 21ª)

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 109*, contro il senatore Bossi per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 595 del codice penale (diffamazione).

Il Presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

Dopo un intervento del senatore POLLICE, la Giunta delibera all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore De Cinque di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV, n. 108*, contro il senatore Meraviglia per i reati di cui agli articoli 110, n. 1, 81, capoverso, 317 del codice penale; ed agli articoli 110, 112, n. 1, 81, capoverso, 317 e 61, n. 2, del codice penale (concussione).

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore MERAVIGLIA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori CUTRERA e PINTO.

Congedato il senatore Meraviglia, prendono la parola i senatori CORRENTI, CUTRERA, COVI, GAROFALO e PINTO, nonché il PRESIDENTE.

Infine, la Giunta decide di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

454^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Ruffino, per le finanze De Luca, per la grazia e la giustizia Coco e per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A 1, C 1^a)

Il presidente ELIA avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame in sede consultiva, a norma dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 3243, recante conversione in legge del decreto-legge n. 205 sulla permanenza in servizio dei magistrati, provvedimento che è stato presentato dal Governo al Senato nella giornata odierna e in pari data pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici (3239), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente ELIA, affermando che il decreto-legge presenta evidenti i requisiti di necessità ed urgenza, recando esso nel titolo ed in premessa il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991. Riepilogate le vicende attinenti al trattamento

economico degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, si sofferma quindi sulle contrastanti decisioni adottate dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato, illustrando in particolare la predetta sentenza della Corte costituzionale, la quale ha statuito l'illegittimità di alcune norme della legge n. 121 del 1981, con le successive modificazioni, sulla riforma della polizia di Stato, non addivenendo invece ad un intervento additivo, come sollecitato dal giudice *a quo*, essendosi la Corte rimessa alle «determinazioni conseguenti» di imprecisate autorità. A seguito di questa pronuncia il Consiglio di Stato ha provveduto ad estendere i benefici alle parti ricorrenti. Il decreto-legge si presenta quindi quale diretta conseguenza attuativa di questa complessa vicenda giurisprudenziale, per cui i presupposti del decreto-legge non possono essere revocati in dubbio.

Si apre il dibattito.

Il senatore MURMURA dichiara di condividere le valutazioni espresse dal presidente Elia.

Il senatore GALEOTTI, richiamate anch'egli le considerazioni del relatore, fa presente che il provvedimento non desta dubbi di costituzionalità, dovendosi semmai censurare il ritardo con cui il Governo ha affrontato la questione del trattamento economico delle forze di polizia. Egli si riserva comunque di esprimersi sui contenuti del decreto-legge e del disegno di legge di conversione nel corso dell'esame del loro merito.

Anche il senatore SANTINI conviene circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, con riserva di approfondire il merito della disciplina nel corso della seduta.

Dopo un breve intervento del sottosegretario RUFFINO (prende atto dell'orientamento favorevole della Commissione), la Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di redigere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 5 del 1992.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici (3239), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente ELIA, illustrando il contenuto del disegno di legge di conversione, ne segnala innanzitutto l'urgenza, essendo esso iscritto

all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea della seduta prevista per la stessa giornata. Il decreto-legge provvede all'adempimento dei giudicati formatisi a seguito della sentenza n. 277 del 1991, emessa dalla Corte costituzionale, fatta salva la parte che concerne le modalità di corresponsione degli arretrati. L'intendimento del Governo è rivolto a disporre un preciso allineamento nel trattamento economico degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza in base alla analogia delle funzioni ricoperte. Sotto questo profilo anche l'inclusione della Guardia di finanza è da considerare a tutti gli effetti equa. Passando quindi ad esaminare la delega al Governo sul riassetto del personale delle Forze di polizia, il relatore fa presente che anche in questo caso l'orientamento seguito mira a promuovere un ravvicinamento nello stato giuridico ed economico tra i vari Corpi. Conclude, dopo aver richiamato i lavori intervenuti presso l'altro ramo del Parlamento, raccomandando alla Commissione di svolgere un esame favorevole.

Il sottosegretario RUFFINO rileva a sua volta che il decreto-legge intende dare esecuzione alle determinazioni delle varie istanze giurisdizionali che si sono pronunciate sul trattamento economico delle forze di polizia. Previa intesa con il Ministero del tesoro si è poi addivenuti, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, al conferimento di una delega al Governo sul riassetto normativo e retributivo del personale dei cinque corpi incaricati del mantenimento dell'ordine pubblico, promosso sulla base dell'identità delle funzioni svolte, onde prevenire l'insorgere di nuove controversie. Il Governo ha resistito al tentativo, avviato da alcuni settori politici, di introdurre modifiche che avrebbero potuto comportare il rischio di nuove discriminazioni. Raccomanda anch'egli un esame sollecito e favorevole, ricordando che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati con 438 voti favorevoli e soltanto 3 astenuti, essendosi quindi riscontrata una larga convergenza parlamentare.

Il senatore VETERE, ricordato il contributo fornito dalla propria parte politica all'approvazione, alla Camera dei deputati, della disciplina in discussione, giudica del tutto anomalo che il trattamento del personale delle forze di polizia venga determinato in via per lo più giurisprudenziale. Augurandosi poi che l'attuazione della delega non comporti l'insorgere di nuove sperequazioni, segnala che all'articolo 2, comma 5, del disegno di legge di conversione, figuri una norma attinente alla dirigenza, argomento estraneo all'oggetto del decreto-legge. Soffermandosi poi sul trattamento accordato agli appartenenti al sesto e settimo livello, riguardo ai quali sopravvivono aspetti problematici, ribadisce la necessità di promuovere una normativa in grado di fugare ogni residua controversia.

Il senatore MURMURA, richiamandosi ai lavori preparatori intervenuti sulla legge n. 121 del 1981, quando il legislatore intese conferire una particolare configurazione agli ispettori, osserva che questa impostazione è stata poi modificata con misure a carattere settoriale. Riconosciuta anch'egli l'opportunità di pervenire al più presto all'ap-

provazione del provvedimento, fa presente tuttavia che il legislatore in questa occasione omette di considerare la condizione degli agenti e del personale dell'amministrazione civile dell'Interno. Egli, a tal fine, si riserva di presentare in Assemblea eventuali proposte di modifica. Confidando che per il futuro si eviti di fare ricorso nuovamente ad altri decreti-legge, ritiene che, per quanto riguarda l'articolo 2, comma 5, segnalato dal senatore Vetere, sebbene la materia non sia omogenea alla parte restante del provvedimento, la disposizione sia in ogni caso meritevole di accoglimento.

Il senatore PONTONE stigmatizza una prassi di governo che finisce con il riconoscere i diritti degli appartenenti delle forze di polizia soltanto a seguito di pronunce giurisdizionali. Non comprende poi l'utilità di presentare proposte di emendamento, considerata la scarsa possibilità di introdurre modifiche ad un provvedimento prossimo alla sua scadenza.

La Commissione quindi dà mandato al presidente Elia di riferire favorevolmente all'Assemblea e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, recante differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti (3240)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Fornisce preliminarmente alcuni chiarimenti il sottosegretario DE LUCA, affermando che il differimento dei termini relativi alla presentazione delle dichiarazioni tributarie annuali si è resa necessaria onde tener conto delle scadenze connesse al condono tributario. Onde tuttavia preservare le esigenze collegate all'andamento dei flussi di cassa, si è disposto che il pagamento avvenga entro il 19 giugno con un margine di flessibilità di ulteriori dieci giorni per tenere in considerazione gli adempimenti di competenza dei professionisti operanti nel settore. Il differimento di altre scadenze è poi previsto in relazione all'attività di spettanza dei centri di servizio.

Il relatore MURMURA, preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario che motivano anche la necessità e l'urgenza del decreto-legge, coglie l'occasione per rilevare che la revisione degli organi periferici dell'Amministrazione finanziaria e del loro ambito di competenza debba seguire ad una consultazione delle Camere. Conclude raccomandando alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Dopo brevi interventi dei senatori GALEOTTI e PONTONE (aderiscono alle considerazioni del relatore), la Commissione quindi

all'unanimità dà mandato al relatore di redigere un parere favorevole alla Commissione di merito sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 174.

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti (3242)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere: favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore MURMURA, segnalando che il decreto-legge reca il differimento di termini già previsti dal decreto-legge n. 1 del 1992, al quale sono state aggiunte disposizioni ulteriori che recepiscono gli emendamenti approvati dalla Commissione nonché altre concernenti aspetti non ancora esaminati. Raccomanda quindi alla Commissione un esame favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali, auspicando che il Parlamento, approvando tale disciplina, possa evitare che il decreto-legge finisca con il cumulare sempre nuove materie.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, ricordate le molte perplessità avanzate dalla sua parte politica in relazione al disegno di legge n. 3140, sostiene che, nella maggior parte dei termini in scadenza ed ora prorogati, la necessità e l'urgenza è stata provocata dall'inerzia dell'Esecutivo. Ribadisce pertanto il voto contrario della sua parte politica, riservandosi di esaminare nel prosieguo il merito del disegno di legge.

Il senatore SANTINI dichiara di aderire alle osservazioni svolte dal relatore.

Il senatore VETERE anticipa che egli, nel corso dell'esame di merito, riproporrà gli emendamenti, già condivisi dalla Commissione, atti a risolvere la situazione di alcune categorie di precari, dal momento che il Governo ha ritenuto di non includere questa disposizione nel testo del decreto-legge.

La Commissione quindi, a maggioranza, dà mandato al senatore Murmura di redigere un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 195.

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B-bis), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancina ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri; nuovamente approvato dal Senato e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica
(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore SANTINI osservando che il Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio non ha posto in

discussione l'opportunità del provvedimento, limitandosi ad avanzare alcuni rilievi, forse eccessivamente severi, principalmente attinenti alla copertura finanziaria. Passando in rassegna analiticamente le previsioni di cui all'articolo 16, sostiene che gli stanziamenti previsti possono forse essere considerati insufficienti, ma il testo rinviato disponeva comunque una previsione di spesa. Più complessa è la determinazione dell'onere derivante dalle misure a sostegno dei lavoratori, profilo che trova copertura anch'esso nel bilancio dello Stato. Il relatore non considera del tutto pertinenti nemmeno le obiezioni concernenti l'osservanza della disciplina comunitaria. Chiede infine un chiarimento riguardo alla disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2, recante il rinvio ad un decreto legislativo di incerta individuazione e di attuazione della direttiva 87/217/CEE.

Il presidente ELIA riconosce l'infelice formulazione della disposizione segnalata. Richiama l'attenzione poi sul testo del messaggio di rinvio, come sugli altri da ultimo pervenuti al Parlamento, nei quali non figura più l'invito del Presidente della Repubblica alle Camere neo-elette a svolgere un nuovo esame delle leggi rinviate.

Il sottosegretario D'AMELIO condivide le osservazioni svolte dal relatore, affermando che il disegno di legge reca una disciplina necessaria ed opportuna sotto il profilo della tutela della salute. Raccomanda quindi al Senato di confermare sostanzialmente il testo originario anche allo scopo di dare certezza di reinserimento nell'attività lavorativa a quanti sono attualmente occupati negli stabilimenti in corso di riconversione o addirittura hanno cessato la loro attività, come la società «Materit» di Ferrandina in Val Basento.

La Commissione quindi dà mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole con l'invito a verificare l'adeguatezza della formulazione dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge.

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (281-821-1962-B-bis), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente ELIA, dichiarando di condividere il rilievo espresso dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio, secondo cui non appare appropriato che la determinazione dei criteri di liquidazione del danno sia affidata ad un atto del Ministro dell'industria. Raccomanda pertanto alla Commissione di esprimere un parere favorevole, che tenga conto tuttavia del rilievo mosso dal Capo dello Stato.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI ricorda che la sua parte politica aveva avanzato una proposta in tal senso già nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge. Confida pertanto che il provvedimento, con questa sola modificazione, possa essere nuovamente deliberato dalle due Camere.

Dopo un breve intervento favorevole del senatore MURMURA, la Commissione dà mandato al relatore di redigere un parere favorevole per la Commissione di merito con la raccomandazione a recepire il rilievo espresso dal Capo dello Stato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, C 1^a)

Il presidente ELIA, in relazione all'esame, a norma dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 3243, recante permanenza in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età, ricorda la vicenda attraversata dal decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46, del quale il Senato non ha ancora valutato i presupposti costituzionali, a seguito del parere contrario espresso dalla 1^a Commissione. Con il decreto-legge n. 205 il Governo ha ora provveduto ad abrogare il decreto-legge n. 46 predetto, dettando anche alcune disposizioni di regolamentazione degli effetti del decreto non convertito (articolo 5), norma di cui egli proporrà la inclusione nel disegno di legge di conversione. Raccomanda pertanto alla Commissione di voler procedere all'esame di sua competenza nel corso della seduta, onde pervenire al più presto ad una chiarificazione del quadro normativo nella materia considerata.

Il senatore MURMURA auspica a sua volta l'intervento del Ministro della giustizia e del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, onde poter valutare l'incidenza dell'innovazione sulle altre categorie del pubblico impiego.

Il presidente ELIA fa però osservare l'opportunità di distinguere il profilo della costituzionalità, dall'altro concernente il merito.

Il sottosegretario COCO, richiamate le obiezioni rivolte al decreto-legge n. 46, fa presente che il Governo, adottando il decreto-legge n. 205, ha inteso tenerne conto e limitando così il trattenimento in servizio dei magistrati negli incarichi direttivi al solo tempo necessario ad evitare l'insorgere di vacanze e comunque non oltre il termine di sei mesi. I magistrati stessi, mantenuti in servizio a domanda oltre il compimento del 70° anno di età, nel prosieguo potranno entrare a far parte degli organi collegiali, ove potranno fornire un prezioso contributo di esperienza. Egli sostiene di non avvertire eventuali controindicazioni derivanti dai riflessi sullo stato giuridico delle altre categorie, essendo quello dei magistrati un ordinamento ispirato a criteri del tutto peculiari.

Il presidente ELIA richiama l'attenzione sulla circostanza per cui, in base al decreto-legge n. 205, il Consiglio superiore della magistratura

conserva pienamente le proprie attribuzioni con riguardo al conferimento degli incarichi direttivi. Propone quindi di rinviare l'esame del disegno di legge n. 3243 alla prosecuzione della seduta che interverrà a partire dalle ore 15, dopo una sospensione, onde consentire un approfondimento della materia.

La seduta, sospesa alle ore 12,10 è ripresa alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1992, n. 205, recante permanenza in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età (3243)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente ELIA, facendo osservare che il decreto-legge abroga il decreto-legge n. 46, del quale l'Assemblea del Senato non ha ancora esaminato i presupposti di costituzionalità dopo il parere contrario espresso dalla Commissione. Il nuovo provvedimento non lede innanzitutto i poteri del Consiglio superiore della magistratura in ordine al conferimento degli uffici direttivi. Il trattenimento in servizio riguarda poi esclusivamente il periodo necessario ad evitare la vacanza in incarichi spesso delicati, fermo restando comunque il termine di sei mesi, oltre il quale i magistrati trattenuti in servizio possono entrare a far parte di organi collegiali. Una particolare attenzione è poi rivolta alla posizione del primo Presidente della Corte di cassazione, il quale, se trattenuto in servizio, può essere designato a presiedere le sezioni unite civili o penali della Corte medesima. Il decreto-legge n. 205 segna pertanto un indubbio avanzamento rispetto al precedente n. 46, ma rimangono da valutare gli effetti dell'innovazione sulle altre categorie del pubblico impiego. L'intera motivazione del decreto-legge è poi orientata in senso congiunturale, mentre la modifica introdotta ha un carattere permanente e da questo squilibrio discendono numerose perplessità. Considerata la particolare situazione politico-parlamentare e la necessità di evitare di confermare il precedente negativo di cui al decreto-legge n. 46, sul quale il Senato non si è ancora espresso, rimette alla Commissione la valutazione delle alternative praticabili: se quindi procedere al riconoscimento dei requisiti di costituzionalità onde consentire l'approvazione di eventuali emendamenti ovvero procedere direttamente alla reiezione del decreto-legge medesimo.

Si apre il dibattito.

La senatrice TEDESCO TATÒ, condividendo l'analisi svolta dal Presidente, ravvisa tuttavia che il Senato si trova dinanzi ad uno stato di necessità, derivante dalla concatenazione dei due provvedimenti d'urgenza, in completo contrasto con le condizioni richieste dall'articolo 77 della Costituzione. Sono ben presenti la straordinaria situazione che caratterizza l'amministrazione della giustizia nel nostro paese nonché la prassi lassista, invalsa dinanzi alle Camere nell'esame dei requisiti di costituzionalità dei provvedimenti d'urgenza. Anche conce-

dendo tuttavia la possibilità di introdurre emendamenti, la sua parte politica mantiene la propria contrarietà, in quanto il nuovo decreto-legge mira sostanzialmente a far salvi gli effetti del precedente, n. 46.

Il presidente ELIA precisa a sua volta che il decreto-legge in esame si discosta sensibilmente dall'impostazione assunta dal precedente.

Il senatore ACONE fa osservare che la nuova disciplina recepisce le obiezioni mosse innanzi al Senato al decreto-legge n. 46, stabilendo in aggiunta l'inidoneità dei magistrati ultrasettantenni allo svolgimento di incarichi a carattere direttivo. Egli raccomanda quindi alla Commissione di esprimere un avviso favorevole, tenendo conto che l'inserimento nei collegi di tali magistrati avverrà in soprannumero e che quindi una limitazione temporale degli effetti della nuova disciplina non pregiudicherà le aspettative di quanti avrebbero titolo ad aspirare ai predetti incarichi. Anche la questione concernente gli effetti maturati nel vigore del decreto-legge n. 46 potrà essere attentamente valutata nel corso dell'esame del merito.

Per il senatore MANCINO è spesso difficile scindere l'esame dei requisiti di costituzionalità dai profili di merito dei provvedimenti di urgenza, essendo forse opportuno riservare alla sede preliminare una valutazione che attiene non solo all'articolo 77 della Costituzione, ma alla più generale compatibilità con l'ordinamento costituzionale. Con l'innalzamento dell'età del collocamento a riposo dei magistrati deriveranno inevitabili conseguenze per altre categorie speciali del pubblico impiego. Sotto un profilo procedurale va poi segnalata la particolarità della situazione in cui versano attualmente le Camere, con la loro inidoneità ad esaminare un disegno di legge ordinaria di regolamentazione degli effetti dei decreti-legge non convertiti. La sua parte politica si dichiara disponibile ad accedere ad una soluzione transitoria, che comporti il trattenimento in servizio dei magistrati che abbiano raggiunto l'età limite per il collocamento a riposo, fino all'ingresso nelle funzioni dei nuovi uditori e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Egli prende atto delle positive innovazioni contenute nel decreto-legge n. 205, ma considera inutile l'insistenza con cui il Governo intende differire in via permanente il collocamento a riposo dei magistrati ordinari.

Il senatore MURMURA aderendo alle considerazioni svolte dal relatore e dal senatore Mancino, segnala che, senza un limite temporale di efficacia, la disciplina si estenderebbe pressochè automaticamente ai magistrati amministrativi e contabili nonché all'Avvocatura generale dello Stato. Qualora invece il Governo assumesse l'impegno di acconsentire ad un termine di vigenza, il Senato potrebbe procedere al riconoscimento dei requisiti di costituzionalità e passare pertanto all'esame del merito.

Il senatore GALEOTTI sostiene che inevitabilmente la valutazione del profilo implicato dall'articolo 77 della Costituzione si presenta

connesso con la sostanza normativa del provvedimento d'urgenza. Il carattere «a regime» dell'elevazione dei limiti di età appare inaccettabile, mentre una disciplina puramente transitoria sarebbe fornita di una maggiore plausibilità. Nessuno può poi trascurare di considerare gli effetti del decreto-legge sulle altre categorie del pubblico impiego. Ribadisce in ogni caso la contrarietà del proprio Gruppo, non essendo realistico attendersi che le Camere siano in grado di convertire il decreto-legge entro il termine costituzionale di scadenza.

Secondo il presidente ELIA l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge non pone, come invece stabilito, una «deroga», bensì una nuova disciplina della materia.

Il sottosegretario COCO ribadisce la gravità della carenza di organici che pregiudica il funzionamento della giustizia e che quindi giustifica anche la adozione da parte del Governo del provvedimento di urgenza. Si dice convinto che questo, nella sua nuova formulazione, non si presti alle obiezioni mosse, dal momento che l'amministrazione della giustizia non può che giovare del trattenimento in servizio dei magistrati più esperti. Egli prende atto della volontà emersa in Commissione, favorevole a rendere temporanea la disciplina, ma non è tuttavia in condizione in quel momento di assumere in questa direzione un impegno formale a nome del Governo.

Il senatore MANCINO conferma che, in mancanza di una assicurazione circa la transitorietà della nuova disciplina sul collocamento a riposo dei magistrati, la sua parte politica è orientata a non riconoscere i requisiti di costituzionalità.

Il presidente ELIA afferma a sua volta che l'urgenza del provvedimento non è sostenibile in relazione ad una modifica permanente dei limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati.

Il senatore ACONTE ritiene invece che l'urgenza dell'atto in esame sia da porre in relazione alle deprecabili condizioni in cui viene amministrata la giustizia nel nostro paese, dicendosi certo che un notevole sollievo potrà comunque provenire dall'entrata in servizio dei giudici di pace.

Stante la concomitanza dei lavori dell'Assemblea e ravvisata l'opportunità di procedere ad un approfondimento, il presidente ELIA sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 18,50.

Il presidente ELIA avverte che, avendone ricevuta comunicazione dal sottosegretario Coco, sentito il Ministro, il Governo accede alla temporaneità della disciplina relativa al trattenimento in servizio dei magistrati, circostanza da riferire all'espletamento dei concorsi già indetti nonché all'immissione in ruolo dei vincitori. È stato così riconosciuto che un provvedimento d'urgenza non è idoneo ad

introdurre una disciplina a carattere permanente nella materia considerata. Con questa assicurazione, fermi restando gli altri contenuti del decreto-legge, egli pertanto raccomanda alla Commissione di esprimersi favorevolmente circa la sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

Il senatore GALEOTTI, preso atto dell'intendimento del Governo, che rimuove un punto di vivace contrasto, riafferma tuttavia la contrarietà di principio della sua parte politica, la quale si fonda sulla persistente anomalia del provvedimento d'urgenza.

Il senatore VETERE reclama un preciso impegno, riferito ad una data certa, non a successivi accadimenti legati alle procedure concorsuali in atto.

Si tratta tuttavia, chiarisce il presidente ELIA, di operazioni non precisamente determinabili nel tempo, ma comunque sufficientemente certe per modificare la sostanza del decreto-legge, senza peraltro escludere l'individuazione di un termine finale.

Il senatore MURMURA segnala a sua volta l'opportunità di prevedere un termine finale certo, non altrimenti superabile.

Il presidente ELIA riconosce che questa modalità appare utile ed ancor più garantista.

Secondo le risultanze del dibattito, la Commissione quindi dà mandato al relatore di redigere un parere favorevole per la Commissione di merito sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge.

La seduta termina alle ore 19.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 4 MARZO 1992

442^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
TRIGLIA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 12,10.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto (3224)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 febbraio 1992.

Il Presidente TRIGLIA dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate ed in particolare di quello della 5^a Commissione (favorevole con osservazioni sul testo e contrario sugli emendamenti 1.1, 2.1, 6.2, 6.4 e 6.5). Avverte pertanto che si può passare all'esame degli emendamenti presentati.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge, il senatore LEONARDI illustra gli emendamenti 1.0 e 1.2. Il primo prevede la possibilità di estinzione, secondo gli stessi criteri di cui al comma 1, dei crediti di imposta degli istituti centrali di categoria. Il secondo emendamento, invece, interviene in materia di IVA sulle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti degli esportatori.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 1.1, tendente a ridurre a tre milioni l'importo indicato nel comma 7 dell'articolo 1.

Il sottosegretario DE LUCA invita i proponenti a ritirare gli emendamenti testè illustrati, sottolineando in particolare che il problema dei crediti di imposta maturati dagli istituti centrali di categoria verrà riconsiderato dal Governo in un altro provvedimento.

Preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il senatore LEONARDI ritira gli emendamenti 1.0 ed 1.2.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 1.1 dei senatori Garofalo ed altri.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il presidente TRIGLIA dichiara decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 2.0 dei senatori Tripodi e Vitale.

Il senatore LEONARDI illustra l'emendamento 2.1, tendente ad escludere le ritenute sugli interessi interbancari dal computo del versamento di acconto degli istituti centrali di categoria.

Il sottosegretario DE LUCA invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.1 per le stesse motivazioni precedentemente esposte.

Dopo che il senatore LEONARDI, accogliendo l'invito del Governo, ha ritirato l'emendamento 2.1, si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 5.

Il senatore GAROFALO dà conto degli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, tendenti ad introdurre alcune ipotesi di tasse ecologiche.

Il sottosegretario DE LUCA, pur apprezzando lo spirito delle proposte in questione, fa presente che esse andrebbero considerate nell'ambito di un organico provvedimento in materia ambientale che coinvolge anche le competenze di altri Ministeri. Invita pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Il senatore GAROFALO insiste su tali proposte emendative, le quali, poste separatamente ai voti, vengono respinte.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore DE CINQUE illustra l'emendamento 6.1, tendente a chiarire il contenuto dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991 per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze per indennità di esproprio dei terreni agricoli.

Il senatore LEONARDI illustra gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, tendenti ad introdurre alcune modifiche tecniche alle norme sul condono contenute nella legge n. 413 del 1991.

Il sottosegretario DE LUCA invita a ritirare tutti gli emendamenti testè illustrati, facendo presente in particolare che il chiarimento

contenuto nell'emendamento 6.1, per quanto opportuno, deve essere considerato in sede di esame del decreto-legge n. 174 del 1992 che, tra l'altro, prende in considerazione anche la materia richiamata nell'emendamento in questione.

Il senatore NERI, con riferimento all'emendamento 6.2, chiede al rappresentante del Governo se sia corretta l'interpretazione, riportata anche da alcuni organi di stampa, in base alla quale i termini per ricorrere avverso gli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991 siano sospesi mentre non lo siano quelli relativi agli accertamenti notificati dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991.

Dopo che il sottosegretario DE LUCA ha chiarito che si intendono sospesi anche i termini relativi agli accertamenti notificati tra ottobre e dicembre 1991, il senatore LEONARDI, accogliendo l'invito del Governo, ritira gli emendamenti da lui presentati all'articolo 6.

Il senatore DE CINQUE ritira, a sua volta, l'emendamento 6.1.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 8, il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 8.1, tendente a prevedere l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in sede di emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 2.

Avendo il sottosegretario DE LUCA espresso parere contrario su tale emendamento, quest'ultimo, posto ai voti, viene respinto.

Si dà infine mandato al relatore LEONARDI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3224, di conversione in legge del decreto-legge n. 47 del 1992.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente TRIGLIA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto (3224)

Art. 1.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. «All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi o delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985 nonché del credito chiesto a rimborso nella dichiarazione di cui al quinto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presentata dagli istituti centrali di categoria relativamente all'ultimo periodo d'imposta chiuso entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato».

1.0

LEONARDI

Al comma 7, sostituire le parole: «lire cinque milioni» con le altre: «lire tre milioni».

1.1

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, PEL-
LEGRINO Giovanni

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera c), e 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si applicano ai soggetti che pongono in essere le operazioni indicate nello stesso articolo per un ammontare superiore al dieci per cento del volume d'affari e, nei limiti di tale ammontare, per tutti gli acquisti di beni diversi dagli immobili e di servizi effettuati nell'esercizio di impresa.

10. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9, per l'anno 1992 la dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, può essere presentato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.2

LEONARDI

Art. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Il termine del 30 giugno 1992 per la soppressione delle circoscrizioni territoriali degli uffici delle imposte dirette previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppresso».

2.0

TRIPODI, VITALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli istituti centrali di categoria il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è determinato per l'anno 1992 senza tenere conto delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito».

2.1

LEONARDI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sui clorofluorocarburi e sugli *halons* indicati negli allegati I e II del regolamento CEE n. 3322 del 14 ottobre 1988 è dovuta una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovraimposta di confine pari a lire 6.500 per chilogrammo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sul carbone destinato ad impieghi diversi da quelli dell'industria metallurgica è dovuta una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovraimposta di confine di lire 40.000 per ogni tonnellata.

3. L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è unificata su tutto il territorio nazionale al valore di 230 lire per metro cubo per tutti gli usi civili. La distinzione tariffaria tra gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986 e gas metano per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 è soppressa.

4. All'attività di smaltimento dei rifiuti, classificati come tossici e nocivi si applica un'imposta di smaltimento in ragione di 100 mila lire a tonnellata. I soggetti autorizzati allo smaltimento compilano ogni anno una dichiarazione con le quantità ricevute per lo smaltimento e l'ammontare della relativa imposta e sono tenuti al versamento dell'imposta con obbligo di rivalsa sul produttore. L'imposta si applica a tutti i rifiuti tossici e nocivi ricevuti in consegna, anche se provvisoriamente stoccati, pretrattati o comunque non completamente smaltiti. L'imposta si applica inoltre anche ai soggetti che provvedono allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti.

5. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'applicazione delle imposte di cui ai commi 1 e 2, nonché ulteriori modalità per l'applicazione dell'imposta di cui al comma 4.

6. Per l'omessa dichiarazione dei prodotti di cui ai commi precedenti, o per l'omesso versamento delle imposte, si applicano rispettivamente le soprattasse dal doppio al decuplo dell'imposta dovuta e dal 50 per cento al doppio di tale imposta.

7. Al fine di favorire la diffusione dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) rispetto all'olio combustibile ad alto tenore di zolfo (ATZ), i prezzi di vendita massimi SIF-SIVA franco raffineria o deposito costiero dell'ATZ e del BTZ sono stabiliti dal Comitato Interministeriale prezzi (CIP), tenendo conto dei diversi costi di produzione nonché della differenza di prezzo sul mercato estero tra i due prodotti».

5.0.1

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un diritto annuale erariale sulle emissioni di anidride carbonica (CO₂) nella misura di 3 lire/Kg di anidride carbonica emessa. Per i diversi combustibili, tenuto conto delle reazioni di combustione, il diritto è fissato nelle seguenti misure:

carbone da vapore: 7, 2 lire/Kg;
oli combustibili: 9, 3 lire/Kg;
gas metano: 5, 7 lire/Kg;
oli da gas: 9, 6 lire/Kg.

2. Il diritto è dovuto dagli esercenti di grandi impianti di combustione, individuati ai sensi della direttiva CEE 88/609 dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, sulla base delle quantità di combustibili impiegati nella produzione di energia termica.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare agli Uffici tecnici di Finanza una dichiarazione nella quale devono essere indicati i quantitativi di combustibili impiegati in ciascun bimestre, la potenza installata, la quantità di energia prodotta e la liquidazione del relativo diritto dovuto. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al bimestre cui si riferisce e il relativo diritto deve essere versato alla competente sezione di tesoreria provinciale, entro lo stesso termine.

4. Gli Uffici tecnici di finanza controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono ai riscontri ed agli accertamenti ritenuti necessari.

5. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e del versamento del diritto si applicano l'interesse e l'indennità di mora previsti dalle norme vigenti in materia di imposta di fabbricazione.

6. Per le violazioni all'obbligo della presentazione della dichiarazione e del versamento si applica, indipendentemente dal pagamento del diritto evaso, dell'interesse e dell'indennità di mora, la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

7. L'accertamento delle violazioni è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel Capo II del Titolo II della stessa legge, anche ai funzionari di dogana e degli uffici tecnici di finanza, muniti di speciale tessera di riconoscimento».

5.0.2

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Art. 6.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 11, comma 5, le parole da «illegittime» a «strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «illegittime,

relativamente a terreni, destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane, siti all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici».

6.1

DE CINQUE, DUÒ

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis.* All'articolo 32, comma 1, le parole "anteriormente al 30 novembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 1° febbraio 1992"».

6.2

LEONARDI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis.* L'articolo 34, comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati dopo tale data, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari può presentare dichiarazione integrativa ai sensi del presente articolo, ovvero degli articoli 32 e 38, con applicazione anche dell'articolo 37"».

6.3

LEONARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis.* All'articolo 38, comma 2, dopo le parole: "ovvero per i contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a 700.000.000", aggiungere le seguenti: "anche quali componenti dell'associazione professionale"».

6.4

LEONARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-ter.* All'articolo 38, comma 3, alla penultima frase, aggiungere le seguenti parole: ", con un massimo di 5.000.000 di lire"».

6.5

LEONARDI

Art. 8.

Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze» aggiungere le parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

8.1**GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, PEL-
LEGRINO Giovanni**

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 4 MARZO 1992

402ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
VETTORI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Babbini e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 11.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 1, C 10ª)

Il presidente VETTORI comunica che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è in corso una riunione interministeriale per formulare proposte di modifica al disegno di legge sull'amianto; tenuto conto, inoltre, del fatto che non tutte le Commissioni consultate hanno espresso i prescritti pareri, propone di avviare l'esame del disegno di legge concernente la responsabilità civile auto, di prevedere una sospensione dei lavori, fino alle ore 15, alla ripresa dei quali la Commissione potrebbe concludere l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno, in tempo utile per la seduta dell'Assemblea.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (281-821-1962-B-bis) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri; modificato dalla Camera dei deputati; nuovamente approvato dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1992; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato, in data 28 febbraio 1992, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)
(Esame)

Il relatore AMABILE osserva che il messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica si sofferma essenzialmente sulla necessità

di determinare in via legislativa i criteri di risarcimento del danno biologico. Nell'intento di fornire, positiva risposta a tale fondata obiezione, suggerisce quindi di sopprimere l'articolo 19 in modo da lasciare impregiudicata la successiva regolamentazione legislativa della materia. Propone altresì di sottoporre all'Assemblea del Senato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

tenuto conto delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica, in ordine ad una possibile censura di carattere costituzionale della norma contenuta all'articolo 19 del disegno di legge di riforma della responsabilità civile auto;

ritenuta l'opportunità di sopprimere l'articolo 19 della citata legge;

considerata l'importanza della norma approvata a suo tempo dal Parlamento;

considerato che nel testo approvato dal Parlamento viene indicata quale data ultima per la determinazione dei criteri per la liquidazione del danno alla persona il 1^a dicembre 1993;

impegna il Governo

a presentare entro il termine del 1^a gennaio 1993 un apposito provvedimento che disciplini l'intera materia».

(0/281-821-1962-B-bis/1/10) AMABILE, FIOCCHI, Elio FONTANA, ALIVERTI

Il sottosegretario BABBINI, nel rilevare che il messaggio del Presidente della Repubblica impone al Parlamento di considerare con attenzione le perplessità di ordine costituzionale sollevate dall'articolo 19, si associa alla proposta emendativa formulata dal relatore. L'esigenza di assicurare la tempestiva entrata in vigore del provvedimento, evitando al contempo il rischio di un contenzioso sulla legittimità costituzionale delle disposizioni in tema di danno biologico, nonché la circostanza che queste, comunque, sarebbero entrate in vigore solo alla fine del 1993, inducono il Governo ad esprimere il proprio assenso anche alla proposta di ordine del giorno.

Il senatore GIANOTTI rammenta che la sua parte politica aveva proposto, nel corso dell'*iter* parlamentare, di introdurre nel testo i criteri di determinazione per il risarcimento del danno biologico. La soppressione dell'articolo 19 non risponde all'esigenza di predisporre una normativa organica su tale questione: risulta viceversa opportuna la sua modifica, prevedendo una procedura concertata, da parte del Governo, che definisca i criteri di risarcimento. Illustra al riguardo l'emendamento 19.2.

Il senatore ALIVERTI osserva che tale ultima proposta non è idonea a rimuovere l'obiezione fondamentale formulata dal Presidente della Repubblica: questa infatti si riferisce a un profilo di legalità sostanziale che investe il merito della determinazione normativa del danno biologico, oltre ai profili procedurali individuati nell'emendamento 19.1. Si associa pertanto alla proposta del relatore.

Il senatore BAIARDI rileva che le motivazioni addotte per sostenere l'emendamento soppressivo dell'articolo 19 abbiano un fondamento di opportunità politica più che di merito.

Il senatore FIOCCHI si associa alle valutazioni rese dal relatore e alle conseguenti proposte.

Il relatore AMABILE esprime il proprio contrario avviso all'emendamento 19.2, che non risulta sufficiente a superare il rilievo più importante formulato nel messaggio presidenziale. Rammenta poi che sulla formulazione dell'articolo 19 erano state avanzate serie perplessità già nel corso della discussione parlamentare: esse furono rimosse - in forza di un'esigenza di ordine procedurale - per consentire la tempestiva approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario BABBINI ribadisce che il Governo trova fondati i rilievi del Presidente della Repubblica non solo per ragioni di opportunità politica ma anche di merito. Sottolinea inoltre che la soppressione dell'articolo 19 non preclude un successivo intervento legislativo per la regolamentazione dei criteri di risarcimento del danno biologico.

(La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 15)

Si procede alle votazioni.

La Commissione accoglie a maggioranza la proposta di sopprimere l'articolo 19 (emendamento 19.1). L'emendamento 19.2 è pertanto dichiarato precluso. È infine conferito al relatore il mandato di riferire all'Assemblea, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale, per l'approvazione del disegno di legge, con la modifica dianzi accolta e la proposta di ordine del giorno, che verrà presentato all'Assemblea come testo della Commissione.

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B-bis) *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancina ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri; nuovamente approvato dal Senato nella seduta del 22 gennaio 1992; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato, in data 18 febbraio 1992, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)*

(Esame)

Il relatore CITARISTI illustra gli emendamenti 3.1, 12.1 e 13.1, intesi ad accogliere i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere: invita infine la Commissione a far propri i predetti emendamenti.

Il senatore GIANOTTI si associa alle proposte formulate dal relatore.

Si associa del pari il senatore CROSETTA, che preannuncia l'impegno della sua parte politica ad assumere, nel corso della prossima legislatura, una iniziativa volta a colmare le lacune normative che persistono nel testo in esame.

Il presidente VETTORI, quindi, dispone l'immediato invio alla Commissione bilancio, per l'espressione del prescritto parere, degli emendamenti 12.1 e 13.1.

(La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16)

Il presidente VETTORI dà ragione del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio in ordine agli emendamenti 12.1 e 13.1, testè illustrati.

Si procede alle votazioni.

Sono separatamente messi ai voti, e accolti senza discussione e senza modifiche, gli emendamenti 3.1, 12.1 e 13.1, e i relativi articoli nel testo modificato.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea - richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale - per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche dianzi accolte.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (281-821-1962-B-bis)

Art. 19.

Sopprimere l'intero articolo.

19.1

AMABILE, FIOCCHI, FONTANA Elio

Il comma 3, dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«3. I criteri per la liquidazione dei danni di cui ai commi 1 e 2 nonchè per i danni da morte, da inabilità temporanea e per le spese borsuali saranno determinati entro il 1° dicembre 1993, sentito l'ISVAP, sulla base di tabelle predisposte di concerto tra i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia e approvate dal Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio previo parere delle Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni.

19.2

GIANOTTI, CARDINALE, BAIARDI

EMENDAMENTI

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B-bis)

Art. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effuenti liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è differito al 30 giugno 1992».

3.1

IL RELATORE

Art. 12.

Nel comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali».

12.1

IL RELATORE

Art. 13.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, 60 miliardi per il 1993 e 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando per il 1992 l'accantonamento "Finanziamento

di un piano di pensionamenti anticipati” e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento “Interventi in aree di crisi occupazionale”.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio».

13.1

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

319^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*La seduta inizia alle ore 11,30.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri concernente la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno (R 139 b, C 13)**

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e dell'articolo 139-bis del Regolamento: favorevole con osservazioni)

Il relatore BOSCO, dopo aver ricordato come, ai sensi della legge n. 305 del 1989, sia richiesto il parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato per la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, illustra lo schema di deliberazione in oggetto. Con esso si tende ad integrare l'area ad elevato rischio di crisi ambientale corrispondente ad alcuni comuni della provincia di Napoli individuati con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 1987, inserendovi anche il bacino idrografico del fiume Sarno.

Si tratta di un territorio, comprendente comuni delle provincie di Salerno ed Avellino, che presenta notevoli problemi di risanamento e di prevenzione dall'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, un sistema di depurazione inadeguato e situazioni critiche per quanto riguarda le reti fognarie e la gestione dei rifiuti.

Propone quindi che la Commissione esprima parere favorevole, pur non tacendo di alcune perplessità relative alle modalità di attuazione dell'art. 6 della legge n. 305 del 1989: si registrano infatti numerose dichiarazioni di aree ad elevato rischio di crisi ambientale, non seguite dall'adozione dei relativi piani di risanamento.

Il senatore FABRIS, a nome del Gruppo democratico cristiano, esprime parere favorevole.

Il senatore SCARDAONI dichiara l'astensione del Gruppo comunista - PDS. Non condivide infatti l'operato del Governo che continua a

dichiarare aree a rischio senza adottare i relativi piani di risanamento e senza predisporre i necessari mezzi di finanziamento.

Anche nell'unica area per la quale è stato approvato un piano - quella del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso - l'azione di risanamento vero e proprio, d'altra parte, è ancora ben lungi dal realizzarsi.

Per concludere, ritiene che in queste condizioni la mera dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale, senza effettivi interventi di risanamento, possa risultare negativa per l'area medesima.

Il presidente PAGANI, pur condividendo le osservazioni del senatore SCARDAONI, si esprime positivamente nei riguardi dello schema di deliberazione e invita la Commissione a conferire al relatore mandato ad esprimere parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

44ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RIVA

La seduta inizia alle ore 11,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RIVA informa che la seduta odierna è stata convocata in seguito alla discussione tenutasi nell'Ufficio di Presidenza della scorsa settimana, per valutare le conseguenze sui lavori della Commissione di alcuni elementi di novità emersi dai dibattiti del Congresso degli Stati Uniti. In particolare, il 24 febbraio, il presidente della Commissione banche, finanze ed affari urbani della Camera dei rappresentanti, Henry Gonzalez, ha presentato, nel corso di un suo intervento, documenti che dimostrerebbero il coinvolgimento dell'Amministrazione USA nell'erogazione di crediti all'Iraq. A tali dichiarazioni ha replicato il Presidente degli Stati Uniti, il quale, in una breve dichiarazione rilasciata alla stampa, ha ammesso che tali aiuti erano già stati deliberati, con il suo pieno sostegno, durante la presidenza di Ronald Reagan, al fine di sostenere il Governo di Baghdad nel confronto militare con l'Iran.

Infine, nella giornata di ieri, l'onorevole Gonzalez ha affermato di disporre di ulteriori elementi di informazione relativamente agli aiuti americani all'Iraq. In particolare, risulterebbe che, nel corso dei colloqui tra il Segretario di Stato Baker ed il Ministro degli esteri iracheno Aziz, nell'ottobre 1989, quest'ultimo avrebbe, tra l'altro, rivolto specifiche accuse agli Stati Uniti per aver gestito strumentalmente il caso di BNL Atlanta in funzione anti irachena. Sempre secondo Gonzalez, alla fine del 1989, lo stesso Baker si sarebbe impegnato ad assicurare la ripresa della prestazione di garanzie alle esportazioni agricole in direzione dell'Iraq; in effetti, risulta che nel 1990, prima dell'invasione del Kuwait, il *National Advisory Council* autorizzò il rilascio di garanzie CCC ai finanziamenti delle esportazioni statunitensi in Iraq per un miliardo di dollari.

Si è pertanto manifestata in seno all'Ufficio di Presidenza l'esigenza – espressa con particolare convinzione dal presidente Carta – di seguire con la massima attenzione il succedersi delle rivelazioni provenienti dal Congresso degli Stati Uniti, al fine di evitare che l'inchiesta del Senato italiano possa concludersi con una ricostruzione parziale degli avvenimenti e dell'insieme delle cause che li hanno determinati. Pertanto, si è convenuto sull'opportunità di indicare esplicitamente nella relazione finale i quesiti che rimangono ancora aperti e che il termine obiettivamente posto ai lavori della Commissione impedisce di approfondire.

Da altri componenti dell'Ufficio di presidenza è stata rappresentata l'esigenza di predisporre una relazione conclusiva il più possibile compiuta e che sottolinei le responsabilità e le connivenze nei confronti dell'operato di Drogoul che si sono manifestate ai vertici e nelle strutture della direzione centrale della BNL.

È pertanto opportuno che la Commissione dia mandato al presidente Carta affinché egli possa stabilire un raccordo stabile con la Commissione presieduta dall'onorevole Gonzales, al fine di seguire in modo ravvicinato e puntuale l'inchiesta condotta dal Congresso degli Stati Uniti.

Un altro aspetto da approfondire riguarda i limiti dei poteri della Commissione nel periodo successivo al decreto di scioglimento delle Camere. Anche se è stato accertato che in periodo di *prorogatio* il Parlamento continua ad esercitare i propri poteri, con le sole eccezioni esplicitamente previste dalla Costituzione, fondati motivi di opportunità politica inducono ad astenersi dal compimento di atti istruttori formali. Ciò non vuol dire però che non possano essere previste attività informative, funzionali alla stesura della relazione finale.

Il presidente Riva propone inoltre, su mandato del presidente Carta, che la Commissione adotti, per la prosecuzione dei propri lavori, la procedura già attivata, con il consenso del Presidente del Senato, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, per l'esame dei propri documenti conclusivi.

Pertanto, si potrebbe prevedere che la Commissione rassegni le proprie conclusioni entro la data di convocazione delle nuove Camere, prevista per il 22 aprile, iniziando l'esame dello schema della relazione conclusiva immediatamente dopo le elezioni del 5 aprile. Ovviamente, prima di tale data e comunque entro un termine congruo, verrebbe trasmesso ai Commissari tutto il materiale già elaborato in vista della predisposizione della relazione conclusiva, per la formulazione di eventuali emendamenti o altre proposte di modifica. Questa soluzione, oltre a venire incontro ai timori, manifestati da alcuni componenti della Commissione in precedenti sedute, circa una eventuale coincidenza dei tempi di pubblicazione della relazione conclusiva con la fase culminante della campagna elettorale, consente di tenere aperto il più a lungo possibile un canale di comunicazione con il Congresso degli Stati Uniti, ponendo la Commissione in condizione di utilizzare eventuali altre rivelazioni per una stesura più documentata e completa delle conclusioni.

Il senatore GAROFALO conviene con la proposta del Presidente. Essa, a suo avviso, si rende necessaria sia per motivi di opportunità, sia

per consentire alla Commissione di utilizzare tutto il tempo disponibile per elaborare in modo il più possibile compiuto le proprie conclusioni.

Il senatore COVI, nel dichiararsi d'accordo con le proposte del Presidente, raccomanda che venga messo al più presto a disposizione dei Commissari il materiale già predisposto ai fini della relazione conclusiva.

Anche il senatore FORTE condivide la proposta di rinviare l'esame dello schema della relazione ai giorni successivi al 5 aprile. Egli insiste tuttavia sulla necessità di terminare l'inchiesta con un documento il più possibile completo ed articolato e raccomanda, a questo proposito, che lo schema della relazione venga al più presto trasmesso ai Commissari per la formulazione di eventuali proposte di modifica.

È infatti necessario che vengano indicati con chiarezza i punti fermi raggiunti nel corso dell'inchiesta, anche se numerosi interrogativi potranno rimanere aperti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi agli aiuti all'Iraq da parte dell'Amministrazione USA ed all'utilizzazione dei crediti alle esportazioni coperti da garanzia CCC.

Il senatore DE CINQUE conviene con la proposta di rinviare l'esame della relazione conclusiva al periodo successivo alle elezioni, sottolineando che si tratta di una misura che consente di utilizzare al massimo il tempo disponibile.

Anche il senatore MANTICA conviene con la proposta del Presidente. Egli sottolinea che il rinvio della conclusione si rende necessario per pervenire ad una valutazione il più possibile completa degli elementi informativi che provengono dal Congresso degli Stati Uniti. Ritiene peraltro necessario rivolgere alle nuove Camere un preciso indirizzo circa la necessità di approfondire le indagini in direzione dell'accertamento delle responsabilità e dell'eventuale coinvolgimento diretto del Governo italiano nelle iniziative di politica estera dell'Amministrazione USA a favore del regime di Baghdad.

Il presidente RIVA, dopo aver preso atto che i rappresentanti di tutti i Gruppi presenti si sono espressi favorevolmente sulla sua proposta, fa presente che la sua parte politica si era fatta promotrice della riunione dell'Ufficio di Presidenza della scorsa settimana anche in considerazione dell'esigenza di delineare un calendario dei lavori tale da consentire l'utilizzazione di tutto il tempo ancora disponibile prima della convocazione delle nuove Camere, proprio al fine di pervenire alla stesura della relazione conclusiva avendo accumulato la maggiore quantità possibile di elementi informativi.

I dibattiti nel Congresso degli Stati Uniti e le ammissioni del presidente Bush avvalorano una ricostruzione dell'episodio di Atlanta tale da fornire risposte precise ad interrogativi rimasti a lungo irrisolti. Già da qualche tempo il presidente Gonzalez si era chiesto come un imponente flusso di finanziamenti quale quello che per anni è passato attraverso la filiale di Atlanta della BNL, potesse essere filtrato

all'insaputa dei servizi di sicurezza e del Governo degli Stati Uniti. Le rivelazioni di questo ultimo periodo hanno consentito di formulare una risposta a questo quesito, dato che tali operazioni risultano essere state autorizzate, ancorchè informalmente, dall'Amministrazione USA. Alla luce di tali fatti, è del tutto conseguenziale chiedersi se, in quale misura, e con quale grado di consapevolezza, il Governo italiano ed i servizi di informazione posti alle sue dipendenze siano rimasti coinvolti nell'attuazione del programma di aiuto degli Stati Uniti all'Iraq. A tale proposito, l'inchiesta ha iniziato ad appurare alcune circostanze di un certo interesse. Ad esempio, è stata accertata l'esistenza di ingenti depositi iracheni presso la BNL di Roma, chiusi all'inizio degli anni '80, in coincidenza con l'apertura della dipendenza di Atlanta.

Le conclusioni devono quindi indicare esplicitamente tali questioni, ancora aperte, in modo da fornire alle nuove Camere tutti gli elementi utili per valutare con piena cognizione di causa l'ipotesi di una prosecuzione dell'inchiesta.

Ciò non vuol dire, come ha giustamente sottolineato il senatore Forte, che non debba essere esplicato il massimo sforzo per consegnare al Parlamento una relazione il più possibile ampia e completa entro la data stabilita.

Al fine di rendere più agili e spediti i lavori per la predisposizione della relazione, la Commissione dovrà dare ampio mandato al presidente Carta affinché egli possa coordinare tutte le attività relative al completamento dello schema di relazione e gestire, nelle modalità che egli riterrà più opportune, i rapporti con il presidente della Commissione banche, finanze ed affari urbani della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Per quanto riguarda il calendario dei lavori - prosegue il senatore Riva - la Commissione potrebbe riunirsi per prendere in esame lo schema del documento finale nei giorni 9 e 10 aprile, prevedendo un eventuale seguito, qualora esso si rendesse necessario, nei primi giorni della settimana successiva.

All'unanimità, la Commissione conviene con le proposte del presidente Riva.

Il presidente RIVA dà quindi lettura del sommario dello schema di relazione in corso di predisposizione da parte dell'Ufficio di presidenza, sottolineandone il carattere non definitivo. Esso si compone di quattro parti: la prima costituisce un sommario della vicenda e delle conclusioni alle quali è pervenuta l'inchiesta; la seconda ricostruisce l'attività svolta dalla Commissione, a partire dai lavori della Commissione speciale; la terza dà conto degli accertamenti effettuati e degli elementi acquisiti; la quarta è costituita dalle conclusioni sulle responsabilità dirette e indirette e dalle raccomandazioni finali. Nella terza e nella quarta parte si possono rinvenire in forma più dettagliata le risposte alle finalità dell'inchiesta parlamentare, indicate dall'articolo 1 della deliberazione istitutiva del 19 febbraio 1991. Per quanto riguarda la seconda parte, essa dovrebbe risultare informata a criteri generali di massima trasparenza. Pertanto, sarebbe opportuno indicare in essa anche i costi sostenuti dalla Commissione e potrebbero essere acquisiti e resi noti anche i dati relativi alla spesa affrontata complessivamente

dalla BNL per la sua difesa legale, in modo da offrire un elemento comparativo anche relativamente a tali aspetti.

Secondo il senatore FORTE una parte della relazione dovrebbe essere dedicata all'esame delle attività finanziarie condotte da BNL Atlanta nei confronti di alcuni paesi dell'Est e dell'Area mediterranea, ed all'eventuale coinvolgimento dei rispettivi Governi. Senza affrontare questo problema, infatti, la descrizione del complesso intreccio dei rapporti internazionali costruiti attorno alla filiale di Atlanta potrebbe risultare eccessivamente riduttiva. Una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta anche alle istituzioni finanziarie internazionali che sono rimaste a vario titolo coinvolte nello scandalo.

Su invito del presidente RIVA, il professor ZANELLI fa presente che nella parte relativa allo sviluppo delle operazioni della filiale di Atlanta della BNL è presente anche un accenno, limitato ma significativo, alle iniziative verso paesi diversi dall'Iraq. Inoltre, analoghi riferimenti non mancano nelle parti che si riferiscono al traffico internazionale di materiale bellico, alle imprese implicate ed ai relativi finanziamenti.

I riferimenti alla Banca Lubjanska ed alla BCCI sono più limitati, anche a causa della più ridotta documentazione raccolta a riguardo.

Dopo che il presidente RIVA ha fatto presente che il ruolo della BCCI appare particolarmente rilevante nella vicenda del conto Oscar Newman, mentre la Banca Lubjanska risulta particolarmente importante come punto di incontro di persone collegate a vario titolo a Drogoul, il senatore GAROFALO invita la Presidenza ad assicurare l'invio tempestivo a tutti i membri della Commissione dello schema di documento conclusivo.

Il senatore RIVA assicura il senatore Garofalo che i documenti in questione verranno resi disponibili al più presto.

La seduta termina alle ore 12,10.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici (3239), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

alla 10^a Commissione permanente:

ALIVERTI ed altri; GALEOTTI ed altri; PIZZOL ed altri. - Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (281-821-1962-B-bis), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica: *parere favorevole con osservazioni*

BOATO; MANCIA ed altri; CUMINETTI ed altri; LIBERTINI ed altri. - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B-bis), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica: *parere favorevole con osservazioni*.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Ianni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici (3239), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

BILANCIO (5ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

281ª Seduta*Presidenza del Presidente***ANDREATTA**

Intervengono il ministro dell'ambiente Ruffolo e i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e Susi e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 10.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (3144)
(Parere alle Commissioni riunite 10ª e 13ª. Esame e rinvio)

Il presidente ANDREATTA ricorda che il 28 gennaio scorso era già stato trasmesso sul disegno di legge un parere contrario per mancanza di copertura, poichè si utilizzavano in difformità accantonamenti di fondo speciale in un decreto-legge. Ricorda poi che, in chiusura di legislatura, appare singolare la organizzazione di un corpo ispettivo, di ingenti dimensioni per verificare i circa 800 impianti a rischio esistenti. Tutto ciò in costanza di undici interventi di sospensione di attività industriale adottati di recente dal Ministro.

Il sottosegretario PAVAN ricorda che il Tesoro si era pronunciato in senso contrario all'utilizzo di un fondo speciale in difformità. È pertanto favorevole all'emendamento 9.2, che tuttavia non risolve il problema dell'articolo 10.

Il ministro RUFFOLO precisa che il decreto-legge in esame discende dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1988. Certamente esso è stato proposto tardivamente, ma ciò dipende dalla difficoltà di trovare un accordo su detta normativa attuativa. In ogni caso, per verificare i circa 800 impianti industriali a rischio, facendo fronte alle accresciute competenze affidate al Ministero dell'ambiente, occorre disporre di strutture adeguate, mentre ora le ispezioni vengono svolte solamente da tre unità di personale. Per questo

motivo si è fatto ricorso ad un provvedimento di urgenza, i cui aspetti contabili certamente non sono soddisfacenti, ma non contravvengono alla legge di contabilità, in quanto si tratta di un problema di sicurezza nazionale, per il quale dovrebbe essere consentito l'utilizzo in difformità di fondi speciali. In definitiva, l'alternativa è quella o di chiudere tutti i possibili impianti a rischio - eventualità inaccettabile - oppure di disporre di adeguate risorse per compiere le necessarie verifiche.

Ad avviso del senatore BOLLINI sarebbe opportuno che il Tesoro collaborasse a reperire le risorse necessarie, tenendo anche conto del fatto che il Ministero dell'ambiente presenta una ingente massa di residui nel proprio bilancio e che dunque finanziamenti possono essere reperiti in tale sede.

Il ministro RUFFOLO precisa che, in realtà, non esistono residui, in quanto tutte le somme disponibili sono già state destinate a specifiche iniziative.

Il presidente ANDREATTA ritiene che non si possa derogare alla legge di contabilità per quanto concerne gli utilizzi in difformità, tanto più che tale utilizzazione può essere assentita solo per le spese di primo intervento, ma che personale preparato e sufficiente per svolgere compiti ispettivi potrebbe essere tratto dai dipendenti dell'ENEA.

Ad avviso del ministro RUFFOLO tale via non è percorribile. Si riserva comunque di svolgere opportuni sondaggi con il Tesoro, proponendo di rinviare l'esame del provvedimento.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici (3239), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e sospensione)

Riferisce il senatore DELL'OSSO osservando che si tratta del noto decreto-legge in tema di perequazione del trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate. Il testo è stato ampiamente rimaneggiato dalla Camera dei deputati, che, tra l'altro ha aggiunto numerosi articoli al disegno di legge di conversione. Conseguentemente non risultano più utilizzabili i dati contenuti nella relazione tecnica originaria; per tali aspetti rinvia alla nota predisposta dal Servizio del bilancio.

Il testo attualmente all'esame contiene dunque tre articoli aggiuntivi al disegno di legge di conversione. In particolare l'articolo 2, comma 5, prevede un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzio-

ni dei dirigenti, in analogia con quello vigente, ancorchè bloccato, per i magistrati. Il maggiore onere viene posto a carico, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, degli appositi stanziamenti di spesa determinati in finanziaria, precisando che esso non li potrà superare. Tuttavia occorre chiedersi come sia possibile mantenere un simile impegno, trattandosi di diritti soggettivi attribuiti in capo ai singoli dipendenti.

L'articolo 3 conferisce il V livello agli agenti delle forze di polizia, facoltizzando, al comma 3, a prevedere, con appositi decreti legislativi, l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi, nonchè disciplinando l'accesso ai gradi superiori. Il comma 5 precisa poi che l'onere non potrà essere superiore ai 30 miliardi a decorrere dal 1993. Del che occorrerebbe avere stime precise.

L'articolo 4, sempre del disegno di legge di conversione, sostituisce la clausola di copertura dell'articolo 4 del decreto-legge, che ora risulta esclusivamente limitato alla parte concessiva di agevolazioni, che vengono fatte decorrere dal 1° gennaio 1987, provocando pagamenti di arretrati, riferiti anche, per la quota del 30 per cento all'anno 1995. L'articolo 4 del disegno di legge dunque copre la spesa per innalzamenti di grado del personale delle forze armate, ad eccezione della Guardia di finanza, facendo ricorso ad una serie di accantonamenti di fondo speciale, tra i quali quelli relativi ai centri di assistenza fiscale, agli interventi in favore dei lavoratori immigrati, agli interventi connessi ai fenomeni dell'immigrazione e a quelli in campo sociale. In proposito si fa presente che se la clausola di copertura è stata espunta dal testo del decreto per entrare in quello del disegno di legge di conversione, pur tuttavia occorre valutare se il divieto di utilizzo in difformità dei fondi speciali previsto per il caso dei decreti-legge vada esteso anche ai disegni di legge di conversione. In realtà, se la natura giuridica di questi ultimi differisce rispetto a quella dei decreti-legge, si deve far presente che, nel caso in esame, la legge di conversione mira a coprire oneri recati dal decreto, e dunque risulta con esso strutturalmente connessa.

Quanto alle rimanenti norme del decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera, tenendo conto che l'articolo 2 è stato modificato, prevedendo, al comma 2-ter, anch'esso una copertura a valere sui centri di assistenza fiscale, si deve notare che l'articolo 3 sancisce anch'esso benefici per la Guardia di finanza, con lo stesso carattere di retroattività previsto per i carabinieri. Il medesimo articolo 3 prevede, al comma 1-bis, l'inserimento nell'indennità pensionabile dei trattamenti accessori, trovando copertura nell'articolo 5, che risulta modificato e destinato all'esclusiva copertura per gli oneri della Guardia di finanza. Tale articolo reca una clausola di copertura riferita al capitolo 3136 del Ministero delle finanze per gli anni 1993, 1994 e 1995. In particolare si deve notare che detto capitolo, cui si ricorre per la copertura di 55 miliardi annui, è valutato in 65 miliardi nel bilancio 1992 e, ovviamente, non è, allo stato, ipotizzabile quanto esso sarà contabilizzato nel bilancio 1995, che costituisce esercizio successivo al termine del vigente triennio. Tra l'altro i maggiori oneri per il pagamento degli arretrati relativi al 1995, di cui agli articoli 2 e 4, mancano di specifica copertura.

Il sottosegretario PAVAN ricorda che il dibattito sul provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento ha avuto toni drammatici. Fa poi

presente che, ad avviso del Tesoro, esso comporta pericolosi effetti ordinamentali e finanziari. Relativamente agli aspetti in copertura, essa è sufficiente, ancorchè in deroga rispetto al divieto di utilizzo dei fondi globali in difformità. Circa gli arretrati, non si hanno obiezioni, stante il fatto che gli altri corpi armati svolgono le medesime funzioni dei Carabinieri, mentre lo slittamento dei livelli del personale graduato comporta riflessi negativi. Sono da tener conto infine i possibili effetti emulativi per i sottufficiali delle Forze armate che comporterebbero un onere rilevante.

Il sottosegretario SUSI, ricordato che il provvedimento è frutto di un'approfondita analisi compiuta dal Governo, fa presente l'inopportunità di apportarvi modifiche che ne comporterebbero la decadenza.

Il presidente ANDREATTA lamenta il fatto che in materia di trattamento di sottufficiali dei Corpi armati e delle Forze di polizia si sia provveduto con molteplici strumenti legislativi, differenti in modo da creare situazioni di diverso trattamento, che hanno poi comportato una sorta di ribellismo permanente da parte degli interessati e la successiva esigenza di porvi fronte, in un quadro di scoordinati interventi, dei quali il Governo è responsabile.

Il relatore DELL'OSSO fa presente che anche dopo il provvedimento all'esame non sarà comunque risolto il contenzioso esistente e permarrà una differenziazione tra Carabinieri e Forze di polizia.

Il senatore BOLLINI si dichiara contrario al comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, che verte in tema di incrementi retributivi dei dirigenti e che è estraneo alla materia del decreto-legge.

Il presidente ANDREATTA propone di esprimere un parere contrario su tale norma.

Il sottosegretario PAVAN propone di sospendere brevemente l'esame del provvedimento, al fine di poter dar corso alle necessarie consultazioni in materia, tenendo conto anche delle sue delicate implicazioni di carattere politico.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è sospeso.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto (3224)

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere in parte di nulla osta; in parte contrario)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA, facendo presente che si tratta di un decreto-legge in materia di agevolazioni

tributarie per l'abbattimento delle emissioni inquinanti. Dalle varie disposizioni non dovrebbero aversi aumenti o riduzioni finali netti di gettito, così come si desume dal quadro riassuntivo allegato alla relazione tecnica.

Va comunque chiarito il fondo di riscossione di cui all'articolo 1, comma 5, e, per quanto concerne l'articolo 4, se nella valutazione degli oneri per il 1993-1994 si sia o meno tenuto conto degli effetti dell'esenzione dal superbollo per tali anni in relazione alle auto acquistate nel 1992.

Sono poi pervenuti una serie di emendamenti, tra i quali sembrano comportare un minor gettito, in quanto tali da ridurre l'area del condono, quelli nn. 6.2 e 6.5. Per gli altri emendamenti non sembra che vi siano effetti netti a carico del bilancio. Data la tecnicità delle norme, è consigliabile comunque assumere il parere delle Finanze.

Il sottosegretario DE LUCA, nel dichiarare che gli emendamenti 1.1, 2.1, 6.2, 6.4 e 6.5 comportano un minor gettito, fa presente che all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge è stata prevista una procedura semplificata per smaltire rapidamente le richieste di rimborso IVA ancora giacente relative alle annualità fino al 1985, per le quali è decaduto il potere di accertamento da parte degli uffici.

Trattasi di una massa di rimborsi valutati, interessi compresi, in circa 500 miliardi. Il pagamento di tali rimborsi sarà effettuato utilizzando, così come avviene normalmente per i rimborsi IVA, il fondo della riscossione, cioè quel particolare fondo di cui ogni ufficio IVA dispone presso la propria tesoreria provinciale, alimentato con quota parte dell'IVA riscossa. A livello di bilancio dello Stato tale fondo non compare. Esso compare invece a consuntivo nel quadro di costruzione del conto consolidato di cassa sotto la colonna «Altre operazioni di tesoreria», alla voce «Restituzioni e rimborsi imposte indirette». È quindi su questo fondo che andranno a gravare i 500 miliardi di rimborsi. Ai fini del gettito netto IVA, che compare in bilancio, non si hanno riflessi negativi, perchè la norma in buona sostanza permette di sbloccare con priorità le vecchie partite con un dispendio di capacità operative uguale a quello necessario per le nuove partite. Poichè la capacità operativa degli uffici nel complesso non viene modificata, l'importo complessivo dei rimborsi, e quindi dell'IVA netta, non si modifica rispetto al valore inizialmente previsto.

Dichiara poi che, per quanto concerne l'articolo 4, si è tenuto conto dell'effetto composto del gettito negli anni.

Il presidente ANDREATTA propone che venga inserito nel parere un richiamo alla necessità che l'articolo 1, comma 5, faccia riferimento alle disposizioni legislative che limitano l'utilizzo di risorse per i rimborsi IVA.

Il senatore BOLLINI fa presente i propri dubbi sulla compensatività tra minori e maggiori entrate in relazione agli articoli 4 e 5: a suo avviso, infatti, sussistono troppi elementi aleatori, talchè si tratta in effetti di norme che riducono sostanzialmente il gettito.

Il presidente ANDREATTA fa anche osservare che occorre tener conto dei minori consumi indotti dal maggior acquisto di automobili, il che può provocare riduzioni del gettito IVA.

La Sottocommissione incarica quindi il Presidente di trasmettere un parere di nulla osta, pur facendo presente che sarebbe opportuno inserire il riferimento alla disposizione di legge che limita la quota di introiti IVA da utilizzare per rimborsi, per quanto concerne l'articolo 1, comma 5, e, per quanto concerne gli articoli 4 e 5, che la tecnica di copertura rincorre gli effetti indiretti dell'introduzione delle nuove disposizioni, tenendo conto di alcune ed ignorandone altre: ciò contrasta con la consuetudine sempre seguita che nel caso ad esempio di maggiori seppe del personale calcola tali spese al lordo delle maggiori entrate per trattenute fiscali.

In particolare, la Sottocommissione osserva che al gettito IVA derivante dal maggior costo delle auto diesel e con marmitta catalitica si contrappone una riduzione del gettito IVA per le altre spese di consumo: se si intende utilizzare una tale discutibile tecnica di copertura, le entrate nette non sono costituite dall'intero gettito dell'IVA sulle maggiori spese per l'auto, ma dalla differenza tra l'aliquota sulle auto e l'aliquota media (10 per cento) dell'IVA sulle spese di consumo in genere.

Per quanto concerne poi gli emendamenti, la Sottocommissione Commissione dichiara il proprio parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si tratta di norme che comportano un minor gettito, per gli emendamenti 1.1, 2.1, 6.2, 6.4 e 6.5.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente ANDREATTA, in merito alle discussioni sull'attività legislativa in materia di spesa nelle ultime settimane della legislatura, fornisce tabella da cui risulta che per l'esercizio corrente le leggi approvate risultano per il 98,54 per cento dei volumi totali di spesa, di iniziativa governativa.

Il costo complessivo di tali iniziative assomma per il 1992 a 30.448 miliardi e, al netto della legge sulla finanza locale, a 5.790 miliardi; quelle invece di iniziativa parlamentare raggiungono, sempre per il 1992, la somma di 451 miliardi.

Per gli anni 1993 e successivi le iniziative governative hanno comportato un impegno di 11.900 miliardi per il 1993 e di 16.200 miliardi per il 1994; per gli stessi anni le leggi approvate di iniziativa parlamentare hanno implicato un onere di 1.046 miliardi per il 93 e di 1.106 miliardi per il 1994.

Sui dati che emergono dalla tabella elaborata e che, complessivamente, per il periodo gennaio-febbraio 1992, fanno ascendere il totale degli oneri dei provvedimenti di iniziativa governativa sul complesso al 91,81 per cento per il 1991, al 98,54 per cento per il 1992, al 91,96 per cento per il 1993 e al 93,62 per cento per il 1994, è opportuno effettuare una qualche precisazione.

Nell'imputare tali percentuali ai provvedimenti di iniziativa governativa, si è tenuto conto dell'onere finale e quindi degli eventuali emendamenti parlamentari approvati nel corso dell'*iter*. È vero anche l'opposto e cioè che non si è tenuto conto degli emendamenti governativi approvati in relazione a disegni di legge parlamentari, sui quali è stato imputato l'intero onere. Ciò senza tener conto del fenomeno per cui il Governo spesso non presenta formalmente emendamenti, ma si avvale dei relatori o di singoli parlamentari.

Il senatore BOLLINI chiede che venga compiuto uno studio che documenti, tenuto conto dell'*iter* delle leggi finanziarie, della differenza tra i testi iniziali e quelli finali, individuando le variazioni intervenute, i valori e la distinzione tra le varie parti politiche: ciò in vista della messa a disposizione al nuovo Parlamento di una fotografia obiettiva della realtà.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, viene ripresa alle ore 15,40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici (3239), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Parere di nulla osta con osservazione)

Il sottosegretario PAVAN fa presente di ritenere non infondate le osservazioni formulate dalla Commissione, tuttavia ritiene indispensabile non impedire la conclusione dell'*iter* del provvedimento, nelle presenti circostanze.

Il presidente ANDREATTA propone pertanto di trasmettere un parere di nullaosta, tenendo conto dei rilievi espressi dal relatore.

Concorda, a maggioranza, la Sottocommissione.

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B-bis) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri; nuovamente approvato dal Senato nella seduta del 22 gennaio 1992; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato, in data 18 febbraio 1992, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)

(Parere alla 10^a Commissione. Parere favorevole condizionato)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREATTA, il quale fa osservare che si tratta di esprimere il parere sul noto provvedimento

relativo alla cessazione dell'impiego dell'amianto, rinviato dal Capo dello Stato alle Camere per motivi tra cui quelli di copertura finanziaria. In particolare, vengono in rilievo nel messaggio presidenziale gli articoli 12 e 13. Per il primo si fa presente che si tratta di una nuova funzione assegnata al Servizio Sanitario Nazionale, per la quale occorre apprestare i mezzi di copertura. Per il secondo articolo, relativamente alla parte in cui sono disposti i pensionamenti anticipati e maggiorazioni convenzionali alla contribuzione assicurativa, si ritiene non corretto far riferimento all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989.

Si ricorda che, nel corso della seduta della Sottocommissione per i pareri del 16 gennaio scorso, nella sua relazione iniziale il Presidente *pro-tempore* pose problemi di copertura in riferimento all'articolo 10 e in riferimento soprattutto all'articolo 13, sottolineando che, mentre il testo del provvedimento così come approvato dal Senato prevedeva la relativa copertura finanziaria, il testo licenziato dalla Camera dei deputati, pur confermando la normativa, aveva eliminato la copertura finanziaria e aveva previsto un riferimento all'articolo 37 della legge n. 88 sopra richiamata. La Sottocommissione poi decise di esprimere un parere favorevole.

Questione di non secondario rilievo nel rinvio presidenziale è quella dell'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 37 della legge di riforma dell'INPS. Il Presidente della Repubblica infatti fa presente, come, nella sostanza, rinviare ai fondi attribuiti all'INPS da parte dello Stato in riferimento a detta norma non costituisca valida clausola di copertura, poichè l'entità dei trasferimenti viene decisa in sede di manovra di bilancio e dunque non può essere atta a contenere nuove spese aggiuntive.

Relativamente alle fattispecie di ricorso a tale clausola di copertura nel passato, occorre fare presente che essa è stata utilizzata nei disegni di legge 585-ter, 2505, 2638 e 3071. Ad eccezione del primo caso, nel quale il testo, di origine governativa, venne ampiamente rimaneggiato in sede parlamentare, si tratta sempre di provvedimenti di origine governativa.

Il disegno di legge n. 585-ter (riforma del mercato del lavoro) vedeva l'utilizzazione del ricorso all'articolo 37 a fini di copertura per un periodo di tempo limitato dei maggiori oneri del trattamento di mobilità. La Commissione trasmise, il 14 dicembre 1988, un parere favorevole, dopo che, nella stessa data, il Sottosegretario al tesoro sottolineò l'esigenza di prevedere un migliore coordinamento tra il provvedimento e il citato articolo 37.

Successivamente il provvedimento n. 2505 (di conversione del decreto-legge n. 259 del 1990, in materia di trattamento del personale *ex* GEPI, e successivamente reiterato con il decreto-legge n. 103 del 1991, disegno di legge n. 2817) prevedeva anch'esso il ricorso alla copertura con l'articolo 37. Il relatore del provvedimento il 30 ottobre 1990 precisò che detto decreto risultava «coperto prevalentemente attraverso due metodologie: quella del ricorso a capitoli di bilancio e quella operata mediante il riferimento alla gestione dell'articolo 37»... In proposito il relatore ricordava che se «è vero che nel precedente parere reso in analoga materia dalla Commissione bilancio, si affermava di tale metodo di copertura poteva ritenersi corretto essendosi acquisite in

bilancio le disponibilità esistenti, d'altra parte si sottolineava che una simile prassi contabile è tale da ingenerare confusione». Non essendo poi pervenuti rilievi in materia da parte del Tesoro, la Commissione si pronunciò in senso favorevole sulla questione il 6 novembre 1991.

Il disegno di legge n. 2638, di conversione del decreto-legge n. 29 del 1991, in tema di disposizioni urgenti per il sostegno all'occupazione, conteneva anch'esso, come ricordò il relatore nella seduta del 26 febbraio 1991, rinvio, a fini di copertura, all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989. Tuttavia il relatore, ricordò in quell'occasione che «in base ad informazioni assunte sia presso l'INPS sia con riferimento a dati forniti dalla Ragioneria generale, si deve far presente che il bilancio di tale istituto risulterebbe formato già scontando le spese in questione... Quanto alla gestione dell'articolo 37, la Ragioneria fa sapere che nel finanziamento complessivo di 58.500 miliardi da parte dello Stato all'INPS sono comprese anche le spese del provvedimento, che conseguentemente risultano già contabilizzate in capitoli di bilancio». Il Tesoro non formulò osservazioni in merito e il 26 febbraio 1991 la Commissione si pronunciò in senso favorevole. Analogamente accadde il 10 aprile dello stesso anno sul provvedimento n. 2747, di reiterazione di quello n. 2638.

L'ultimo esempio di utilizzo dell'articolo 37 avvenne in occasione del disegno di legge n. 3071, in tema di interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche. Nella seduta del 18 dicembre 1991 il relatore ebbe a precisare che, trattandosi di un ulteriore ricorso, a fini di copertura, dell'articolo 37, sarebbe stato indispensabile giungere a un chiarimento sulla questione. Il Rappresentante del tesoro precisò che le risorse finanziarie necessarie per il provvedimento risultavano essere sufficienti e la Commissione trasmise un parere favorevole.

Si tratta in definitiva di decidere quale tipo di seguito dare alle indicazioni presidenziali in materia di copertura finanziaria relative essenzialmente all'articolo 12 e all'articolo 13.

Egli dichiara di aver presentato al riguardo un emendamento presso la Commissione di merito, volto a prevedere la possibilità, in relazione all'articolo 12, comma 1, che ci si possa avvalere anche delle strutture degli uffici tecnici erariali e di quelli dei comuni per quanto riguarda il censimento ivi richiamato: propone pertanto l'emissione di un parere che condizioni il nullaosta all'accoglimento di questo emendamento.

Egli poi informa del fatto che la Commissione di merito ha inviato un emendamento all'articolo 13, che accoglie l'altro rilievo presidenziale in materia di copertura finanziaria: propone pertanto che il nullaosta sia condizionato anche all'accoglimento di questo secondo emendamento.

All'unanimità la Sottocommissione incarica il presidente Andreatta di trasmettere un parere nei termini da lui stesso proposti.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDI 4 MARZO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice presidente della Commissione Triglia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici (3239), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (281-821-1962-B-bis) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 29 febbraio 1992 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*): *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Spitella, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri; nuovamente approvato dal Senato nella seduta del 22 gennaio 1992; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato, in data 18 febbraio 1992, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (1411-1837-1855-2027-B-bis): parere favorevole con osservazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bernardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10ª Commissione permanente:

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (281-821-1962-B-bis), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri; modificato dalla Camera dei deputati; nuovamente approvato dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1992; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato, in data 28 febbraio 1992, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione: *parere favorevole*.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Vice Presidente Diana, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle forze armate nonché attribuzioni di trattamenti economici, *approvato dalla Camera dei deputati (3239): parere favorevole all'unanimità.*

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

«Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» (1411-1837-1855-2027-B-bis), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri; nuovamente approvato dal Senato nella seduta del 22 gennaio 1992; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato, in data 18 febbraio 1992, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione: *parere favorevole*.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

BOATO, MANCIA ed altri; CUMINETTI ed altri; LIBERTINI ed altri. – Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B-bis) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti Serra ed altri, nuovamente approvato dal Senato e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica*): *parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Pagani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, recante differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti (3240): *parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B-bis), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1992

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del senatore Agnelli Arduino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto» (3224): *parere in parte di nulla osta in parte contrario;*

«Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, recante differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti» (3240): *parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

«Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» (1411-1837-1855-2027-B-bis), (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri; nuovamente approvato dal Senato nella seduta del 22 gennaio 1992; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato, in data 18 febbraio 1992, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione): *parere favorevole subordinato all'introduzione di emendamenti;*

«Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altri norme in materia di assicurazioni private

(281-821-1962-B-bis)» (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri; modificato dalla Camera dei deputati; nuovamente approvato dal Senato nella seduta notturna del 29 gennaio 1992; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato, in data 29 febbraio 1992, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione): parere favorevole.